



**Via Enrico Medi, 7 - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)**

Codice Meccanografico: FGIC843002 – Codice Fiscale: 83001700711 - e-mail: [FGIC843002@istruzione.it](mailto:FGIC843002@istruzione.it)

PEC: [fgic843002@pec.istruzione.it](mailto:fgic843002@pec.istruzione.it) - tel.: 0882/456526 – [www.icpascoliforgione.gov.it](http://www.icpascoliforgione.gov.it)

**CONTRATTO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA  
PROTEZIONE DEI DATI "RPD"(DATA PROTECTION OFFICER - DPO) ai sensi degli artt. 37 e segg. del  
Regolamento UE 2016/679 – (CIG.ZEBC8361C- Uff. : UFBUHG)**

**TRA**

L'Istituzione Scolastica **ISTITUTO COMPRESIVO "PASCOLI-FORGIONE"** - C. F. 83001700711 con sede in SAN GIOVANNI ROTONDO, VIA MEDI N. 7, rappresentato dal Dirigente scolastico Dott.ssa MARIA FIORE, nata a San Giovanni Rotondo (Fg) il 16.03.1973 , legale rappresentante, Responsabile del Procedimento e Titolare del Trattamento dei dati

**E**

Il **DOTT. BRUNO ANTONIO MALENA** , P. Iva: 03566421206, C.F. MLNBNN88P22D122A nato a Crotona il 22/09/1988 e residente a Bologna (BO) in Via Guglielmo Oberdan,28

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito GDPR);

**VISTO** che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare del trattamento (da identificarsi nel Dirigente Scolastico p.t. dell'istituzione scolastica) di designare il Responsabile della protezione dei dati (di seguito RPD) «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);

**VISTO** che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, par. 5);

**CONSIDERATO** che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3 GDPR);

**CONSIDERATO** che le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR;

**DATO ATTO** che l'Istituzione scolastica ha espletato le procedure per verificare l'esistenza di personale qualificato all'interno dell'istituzione scolastica;

**CONSIDERATO** che tra il personale interno all'Istituzione Scolastica non sono presenti le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del RPD;

**VISTO** il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 - "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto MIUR n. 129/2018

**VISTO** l'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, il quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**VISTO** l'art. 14 del Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023) che individua le Soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

**VISTO** l'art. 55, comma 2, del D. lgs. 36/2023, per il quale non si applica il termine dilatorio agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

**CONSIDERATO** che il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati Personali avrà durata di 12 mesi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto con facoltà di rinnovo, per uguale periodo".

**CONSIDERATA** l'opportunità di rinnovare la richiesta delle prestazioni alle stesse condizioni e per una durata pari a quella originariamente fissata nel contratto in scadenza;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1**

Le premesse, nonché la lettera di invito e l'offerta presentata che sono depositate agli atti della Scuola, si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;

### **Art. 2 - Il Regolamento UE**

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) è la normativa europea che armonizza e supera le normative attualmente vigenti negli Stati facenti parte della Comunità Europea, punta a rafforzare e proteggere da minacce presenti e future i diritti alla protezione dei dati personali dei propri cittadini, dentro e fuori dall'Unione Europea.

Per farlo il GDPR introduce nuovi obblighi e nuove sanzioni che impongono agli Enti l'adozione di specifiche misure sulla protezione dei dati personali.

Tra gli elementi introdotti dalla normativa ci sono: la necessità di gestire un registro dei trattamenti e garantire nel tempo la sicurezza dei dati; l'obbligo di notificare i data breach; l'esigenza di introdurre la figura del Data Protection Officer ; l'esigenza di adottare un approccio ispirato al principio di "*privacy design*"; l'inasprimento delle sanzioni.

### **Art.3 – OGGETTO**

Sviluppare un sistema gestionale che consenta di identificare e attuare quanto necessario per rispondere agli obblighi giuridici relativi al Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e conferire l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati.

### **Art.4 - CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

L'incarico di Responsabile della Protezione dei dati verrà conferito al **Dottor Bruno Antonio MALENA - Via Guglielmo Oberdan , 28 – BOLOGNA 40121 (BO)**;

Il servizio di D.P.O. sarà svolto dal **Dottor Bruno Antonio MALENA**;

Il D.P.O. incaricato per l'espletamento dell'incarico, potrà, previa comunicazione alla Scuola, utilizzare un team di tecnici e professionisti in possesso delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente incarico i quali potranno operare anche disgiuntamente con riferimento alle fasi di svolgimento dei servizi consulenza ed assistenza.

#### **Art. 5 - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO**

Il Responsabile della protezione dei dati, dovrà ottemperare a quanto previsto nel regolamento UE in epigrafe. In particolare il servizio dovrà garantire quanto segue:

1. Censimento e identificazione dei trattamenti di dati personali, sia automatizzati che non automatizzati, compresi i flussi di scambio di dati, individuando quantomeno la base legale, le categorie di dati, le categorie di interessati e il periodo di conservazione dei dati stessi;
2. Identificazione delle situazioni di eventuale contitolarità dei trattamenti, e regolamentazione delle stesse;
3. Individuazione dei responsabili esterni del trattamento, e adeguamento dei procedimenti di evidenza pubblica ai principi contenuti nell'art. 28 del GDPR;
4. Verifica, per tutti i trattamenti, dell'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate, nonché delle misure di sicurezza;
5. Entro 45 gg. dalla sottoscrizione del contratto effettuare:
  - Creazione del Registro dei trattamenti.
6. Entro 120 gg. dalla sottoscrizione del contratto effettuare:
  - Implementazione dei processi di privacy by design e privacy by default nei sistemi utilizzati, introducendo questi principi anche nella formulazione dei documenti di gara (bandi e capitolati);
  - Revisione delle informative agli interessati e delle procedure di riscontro alle richieste di questi ultimi;
  - Revisione di tutti i documenti e procedure di governance dei dati personali (regolamenti/direttive/circolari) in maniera tale da conformarli al GDPR;
  - Aggiornamento del Piano di formazione attività formative destinate al personale del MIUR;
  - Verifica (o introduzione) di una procedura specifica per la notificazione delle violazioni di dati personali al Garante e per la comunicazione agli interessati;
  - Effettuazione della valutazione d'impatto sul trattamento dei dati personali, per i trattamenti in ordine ai quali sia necessaria.
7. collaborare con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati alla notifica delle violazioni dei dati personali ("data breach", art. 33 e 34);
8. formare tutto il personale, Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, personale ATA e personale docente, a tempo indeterminato e determinato, in relazione al profilo di appartenenza di ciascun soggetto;
9. dar corso – in collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati – alla piena attuazione del RGPD, anche predisponendo un piano dettagliato di azioni;
10. nell'eseguire i propri compiti, considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento e assumere piena responsabilità in relazione alle iniziative avviate e fatte avviare all'istituzione Scolastica con il suo consenso ovvero con sue direttive, tenuto conto della natura, nell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità dell'incarico ed essere titolare di polizza assicurativa professionale stipulata per l'incarico di che trattasi.

#### **Art. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE**

Le attività oggetto dell'incarico saranno svolte:

- con accessi presso i plessi della scuola per analisi, verifiche documentali, colloqui con la presidenza ed interviste alle varie funzioni in base alle esigenze riscontrate;

- presso la sede del D.P.O. per ricerche giuridiche e tecniche, studio di atti ed esame dei documenti;  
Gli accessi e gli incontri presso la scuola saranno fissati secondo un calendario concordato tra le parti.  
L'Istituzione Scolastica si obbliga:
- ad assicurare la necessaria collaborazione dei soggetti facenti parte dell'organizzazione in tutte le fasi di svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;
- ad assicurare la messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico.

#### **Art. 7 - DURATA DELL'INCARICO**

Il presente contratto ha la durata di 12 mesi, con decorrenza dal giorno successivo di termine del precedente contratto, ossia dal **01 settembre 2023, fino al 31.08.2024**.

#### **Art.8 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il compenso spettante per l'espletamento delle prestazioni stabilite nel presente incarico annuale ammonta a **€ 315,00 (trecentoquindici/00) IVA inclusa**.

Il compenso verrà corrisposto, secondo le seguenti modalità:

- il 50% a completamento delle attività elencate nell'Art. 6 dietro presentazione di specifica nota sulle prestazioni svolte e previa presentazione della fattura elettronica.
- il restante 50% al termine dell'attività, entro 30 gg. dalla presentazione di specifica relazione finale sulle prestazioni svolte e previa presentazione della fattura elettronica. **(CIG.ZEBC8361C- Uff. : UFBUHG)**

#### **Art.9 - RISOLUZIONE DELL'INCARICO**

Il Committente potrà procedere in qualsiasi momento alla revoca dell'incarico conferito mediante comunicazione da inviare con lettera raccomandata A/R, con pagamento del corrispettivo in base allo stato di avanzamento del lavoro.

Anche il D.P.O. potrà recedere dal contratto dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R, in tal caso il committente non sarà tenuto al pagamento del lavoro svolto fino a quel momento.

#### **Clausola risolutiva espressa**

Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. quando l'inadempienza riguardi una delle seguenti obbligazioni:

- mancata esecuzione delle obbligazioni di risultato;
- caso di subappalto non autorizzato;
- violazione del segreto aziendale e della riservatezza di cui all'art.10 del presente contratto;
- violazione tutela della proprietà intellettuale.

#### **Art. 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

#### **Art.11 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia, sarà competente esclusivamente il Foro di Foggia.

Il DPO  
Dott. Bruno Antonio Malena

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Fiore  
*(documento firmato digitalmente)*